



## VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

(art. 2113 co. IV c.c., come modificato dall'art. 31, L. 4.11.2010 n. 183 e art. 411 co. III e art. 412 ter c.p.c.)

Il giorno 11 maggio 2015, alle ore 11.15 presso la sede della Organizzazione Sindacale UIL in Milano, Via Felice Casati n. 3, si sono incontrati:

la Società **HT S.r.l.**, P.IVA 03924730967, con sede legale in Milano, via della Moscovia n. 13, in persona della Sig.ra Simonetta Gallucci, munita di apposita procura (di seguito, per brevità, anche "la Società" o "HT")

e

il Sig. **Bruno Muschitiello**, c.f. MSCBRN76L23F205S, residente a Cologno Monzese, Via Belluno 52, (di seguito, per brevità, anche il "Lavoratore")  
(di seguito indicati congiuntamente come le "Parti")

### Nonché

il Sig. Roberto Bottalico, in qualità di conciliatore, al fine di esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 c.p.c., come novellato dalla L. 4 novembre 2010 n. 183, tra il Lavoratore e la Società.

Il conciliatore, accertata l'identità delle Parti, i poteri e le capacità di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvisare le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale giusto il combinato disposto degli artt. 2113 comma 4 c.c. e 411 c.p.c.

Il conciliatore ha, quindi, dato corso al tentativo di amichevole ed alla definitiva composizione della controversia avente ad oggetto l'intercorso rapporto di lavoro nonché la sua instaurazione, esecuzione e cessazione.

### Premesso che

- A. il Sig. Bruno Muschitiello è stato assunto da HT in data 27.2.2015 in virtù di un contratto a tempo indeterminato con inquadramento nel I livello CCNL Commercio e mansioni di Security Engineer (di seguito "**Rapporto di Lavoro**").
- B. Con lettera del 13 aprile 2015 il Lavoratore ha rassegnato le dimissioni con effetto 8.5.2015;
- C. Tra le Parti è insorta controversia che Le ha portate a verificare la possibilità di raggiungere un accordo di reciproca soddisfazione finalizzato alla composizione delle reciproche pretese nonché di ogni e qualsivoglia ulteriore controversia in essere e/o che possa insorgere con riferimento all'esecuzione e alla cessazione del Rapporto di Lavoro.

### Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale di conciliazione (di seguito "**Verbale**"), utili a definirne contenuto, presupposti e finalità.
2. Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che il rapporto di lavoro deve intendersi definitivamente cessato ad ogni effetto l'8.5.2015, da considerarsi quale ultimo giorno di lavoro, con reciproca rinuncia delle parti al periodo di preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva.
3. A fronte del riconoscimento della legittimità formale e sostanziale del Rapporto di Lavoro

nonché della sua risoluzione, la Società offre al Lavoratore, che accetta, una somma lorda pari ad € 2.000,00 (Euro duemila/00) a titolo di incentivo all'esodo; detta somma non è soggetta a contribuzione sociale ai sensi dell'art. 12 della L. 153/1969 e successive modifiche ed è assoggettata ad Irpef con applicazione dell'aliquota ridotta secondo i criteri di cui agli artt. 17 e 19 del T.U.I.R. attualmente in vigore.

4. Il TFR e le ulteriori spettanze di fine rapporto verranno corrisposti al Lavoratore negli ordinari tempi tecnici di elaborazione contabile.
5. L'importo di cui al punto 3 che precede, dedotte le ritenute di legge a carico del Lavoratore, sarà corrisposto a quest'ultimo a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato al Lavoratore e già noto alla Società, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Verbale.
6. Eccezion fatta per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente verbale di conciliazione, il Lavoratore dichiara di non aver più nulla a pretendere nei confronti della Società per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa, dedotta, non dedotta e/o deducibile in relazione al Rapporto di Lavoro, al suo svolgimento e alla sua cessazione, rinunciando espressamente il sig. Muschitiello a qualunque pretesa nei confronti della Società e ad ogni domanda comunque connessa, vicaria o anche solo occasionata dal Rapporto di Lavoro con la Società, dalla sua instaurazione e/o esecuzione e/o risoluzione. Il Lavoratore rinuncia, in via esemplificativa ma non esaustiva a qualsivoglia pretesa relativa ad eventuali domande concernenti: una diversa anzianità di servizio e/o inquadramento contrattuale; indennità sostitutiva del preavviso; dequalificazione e demansionamento; pagamento di bonus o incentivi di qualunque specie (siano essi maturati o maturandi); retribuzioni arretrate di qualsivoglia specie e/o natura (in via esemplificativa, ma non esaustiva, stipendi arretrati, retribuzioni e/o emolumenti in genere); eventuali rimborsi spese; qualsiasi incidenza di trattamenti retributivi corrisposti in qualsiasi forma, in denaro o in natura; qualunque indennità e ogni domanda di risarcimento del danno, anche extracontrattuale e/o non patrimoniale, ex artt. 2043, 2059, 2087, 2116, comma 2, e 2103 c.c.; qualsiasi ulteriore pretesa o diritto che possa derivare da leggi, contratti collettivi o individuali di lavoro.
7. Con la sottoscrizione del Verbale, la Società, dichiara di non avere più nulla a pretendere nei confronti del Lavoratore per qualsiasi titolo, ragione e/o causa, dedotta, non dedotta e/o deducibile, in relazione all'intercorso Rapporto di Lavoro nonché alla sua instaurazione, esecuzione e cessazione.
8. Le Parti si danno reciprocamente atto di non aver più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa, dedotta, non dedotta e/o deducibile, in relazione all'intercorso Rapporto di Lavoro nonché alla sua instaurazione, esecuzione e cessazione.
9. Le spese di lite si intendono integralmente compensate fra le parti.

L.C.S.

Milano, li 11/05/2015

Copia del presente verbale sarà depositato su richiesta delle parti a cura della Direzione Provinciale del Lavoro presso la competente Cancelleria del Tribunale.

Il Lavoratore



La Società



Il Conciliatore

